

In un desolante quadro complessivo di difetto di adeguate garanzie per la sicurezza nel lavoro, la legge 215/21 ha inteso introdurre nel sistema più efficaci misure di controllo ampliando il novero dei soggetti legittimati a verificare in via preventiva il rispetto delle previsioni del D.Lvo 81/2008 e prevedendo la possibilità di interrompere immediatamente l'attività dell'impresa in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche.

Ma il controllo, eventuale e dipendente dall'inadeguato numero dei soggetti legittimati a compierlo, all'evidenza non può essere sufficiente ad innalzare in modo significativo il livello della sicurezza nel mondo del lavoro.

Tale constatazione sembra essere alla base dei nuovi poteri e, soprattutto, dei nuovi doveri attribuiti dalla legge al preposto che è il soggetto cui è demandata, in ultima analisi, la funzione di controllo diretto e immediato del rispetto da parte dell'individuo e, soprattutto, da parte della stessa impresa, della quale è dipendente, delle norme in materia di sicurezza e cui è attribuito il potere di interrompere l'attività del singolo e dell'impresa medesima in caso di violazione delle stesse.

I doveri gravanti sul preposto, che possono tradursi in responsabilità penali non solo per la violazione delle norme antinfortunistiche ma anche, e soprattutto, per gli eventi lesivi che dipendano dall'omissione dei controlli o dall'omesso esercizio dei poteri correlati, impone un'accurata riflessione circa i rapporti, anche formali, tra il preposto, il datore di lavoro e dirigente; l'ambito dei rispettivi doveri e le modalità di formalizzazione dell'incarico al preposto e delle comunicazioni di servizio tra le varie figure.

La evidente antinomia tra la posizione di garanzia, quasi pubblicistica, del preposto in ordine all'effettivo rispetto delle norme in materia di sicurezza e il suo stato di dipendente della impresa - a prescindere dalle previste norme di salvaguardia - potrebbe rappresentare il limite concreto della efficacia della sua azione che appare difficilmente superabile se non in forza di una condivisa, forte, consapevolezza della irrinunciabilità di standard elevati di sicurezza che legghi in un rinnovato patto per la sicurezza l'impresa e i lavoratori.

*Dott.ssa Agata Santonocito*

*Procuratore Aggiunto Tribunale di Catania*